

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 30/05/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39392-a-brindisi-giornata-di-studi-su-affidamento-condiviso-e-diritto-alla-bigenitorialit>

Autore: Maffei Domenico

**A Brindisi giornata di studi su “Affidamento condiviso e diritto alla bigenitorialità”**

# A Brindisi giornata di studi su “Affidamento condiviso e diritto alla bigenitorialità. L’interesse del minore tra “miti e riti” a 11 anni dalla Legge n.54/2006”.

Avv. Domenico Maffei  
Brindisi 25 maggio 2017

**INCONTRI PER LA FORMAZIONE CONTINUA** **PIANO SEMESTRALE OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017 (CREDITI FORMATIVI)**

**DIRITTO CIVILE** **AFFIDAMENTO CONDIVISO E DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ**  
**L'INTERESSE DEL MINORE TRA "MITI E RITI" A 11 ANNI DALLA LEGGE N.54/2006**

**25 MAGGIO 2017 - ore 9.00 - 13.00** **BIBLIOTECA FORENSE "Avv. Carlo Monticelli" - BRINDISI**

**SALUTI**  
Dott. ALFONSO ORAZIO MARIA PAPPALARDO  
Presidente Tribunale Brindisi

**Presidenti Associazioni Forensi del Foro di Brindisi**

**MODERA**  
Avv. CARLO PANZUTI  
Presidente Ordine Avvocati Brindisi

**INTERVENGONO**  
Dott. GEREMIA CASABURI  
Consigliere della sezione persone, famiglia e minoranti Corte di Appello di Napoli  
Linee giurisprudenziali in tema di affidamento condiviso ed esclusivo, assegno di mantenimento e assegnazione della casa coniugale

Dott.ssa FAUSTA FIORELLA PALAZZO  
Presidente di Sezione Tribunale di Brindisi  
Verso una genitorialità effettiva e partecipativa  
Il coinvolgimento necessario dei genitori  
Le esigenze e le ragioni di dettare linee guida

Dott. ANDREA MAZZEO  
Psichiatra, cultore dei diritti dei minori  
Affido condiviso, bigenitorialità e residenza alternata

Dott.ssa MARIA SERENELLA PIGNOTTI  
Pediatra, medico legale, perito forense  
Le differenziali relazionali del bambino con ciascun genitore  
I rischi dell'instemazione o del non sviluppo della relazione di attaccamento

Avv. IDA GRIMALDI  
Delegata Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense, esperta di diritto di famiglia  
Esercizio della responsabilità genitoriale tra ragioni dei minori e decisioni irragionevoli

**25 MAGGIO 2017 - ore 15.30 - 19.00** **BIBLIOTECA FORENSE "Avv. Carlo Monticelli" - BRINDISI**

**TAVOLA ROTONDA**

**MODERA**  
Dott. ALFONSO ORAZIO MARIA PAPPALARDO  
Presidente Tribunale Brindisi

**PARTECIPANO**  
Dott. GEREMIA CASABURI  
Consigliere della sezione persone, famiglia e minoranti Corte di Appello di Napoli

Avv. PAOLA ANTONIA DONVITO  
Componente Commissione Famiglia Consiglio Nazionale Forense

Avv. IDA GRIMALDI  
Delegata Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense, esperta di diritto di famiglia

Dott. ANDREA MAZZEO  
Psichiatra, cultore dei diritti dei minori

Avv. ORESTE NASTARI  
Gruppo di Lavoro "Affido Condiviso" - Foro di Brindisi

Dott.ssa FAUSTA FIORELLA PALAZZO  
Presidente di Sezione Tribunale di Brindisi

Dott.ssa MARIA SERENELLA PIGNOTTI  
Pediatra, medico legale, perito forense

Dott.ssa FLORENZA PRETE  
Psicologa-psicoterapeuta, Neuropsicologia

Avv. CLEMENTINA SPAGNOLO  
Gruppo di Lavoro "Affido Condiviso" - Foro di Brindisi

**Scadenza domande: 24 MAGGIO 2017** Per la partecipazione Avvocati e Praticanti Abilitati devono prenotarsi tramite la propria area riservata "Bicocco". L'accesso e l'uscita dalle sale avviene con l'utilizzo del tessere magnetico. In applicazione del regolamento sono attribuiti 6 crediti formativi per l'intera partecipazione all'incontro.

Il Presidente Regionale Avv. Ada Marsoglio | Il Presidente Avv. Roberto Fusco | Il Presidente Avv. Salvatore Nasca | Il Presidente Avv. Vita Calò | Il Presidente Avv. Clementina Spagnolo | Il Presidente Avv. Italia Dittano | Il Presidente Avv. Orsola Marzo | Il Presidente Dott. Alfonso Maria Pappalardo | Il Direttore Avv. Augusto Covie | Il Presidente Avv. Carlo Panzuti

Si è tenuta a Brindisi giovedì 25 maggio un'intensa e partecipata giornata di lavoro incentrata sulle reali esigenze del minore nel conflitto genitoriale.

L'evento, organizzato dalla **Camera Minorile di Brindisi**, presieduta dall'**Avv. Vita Calò**, in collaborazione con l'**Ordine degli Avvocati di Brindisi**, presieduto dall'**Avv. Carlo Panzuti**, è stata l'occasione di un qualificato e pacifico confronto su un tema tanto delicato, di interesse non solo giuridico, ma anche scientifico e sociologico, vista la delicatezza degli interessi coinvolti, ovvero la tutela, in primis alla salute, del fanciullo coinvolto nel conflitto genitoriale. L'interessante iniziativa è stata meditata proprio a seguito delle recenti Linee Guida adottate dal Tribunale di Brindisi, che hanno creato talune perplessità nei giuristi stessi (Cfr. Casaburi Foro Italiano, IV, 2017).

La giornata si è articolata in due fasi: al **mattino un convegno** con relatori di pregio quali, oltre la **Dr.ssa Fausta Fiorella Palazzo, Magistrato Presidente della Sezione Civili presso il Tribunale di Brindisi**, giuristi di elevata taratura quali il Magistrato **Dott. Geremia Casaburi, Consigliere della Corte D'Appello di Napoli, Sezione Famiglia e Minori**, autore e curatore di numerose pubblicazioni in materia di famiglia e delle persone, e che collabora stabilmente alla rivista il Foro Italiano; l'avvocato **Ida Grimaldi, Cassazionista del Foro di Vicenza, Esperta in Diritto di Famiglia**, che vanta un'esperienza a livello nazionale in tema di diritto di famiglia e diritto minorile, nel cui ambito opera da 25 anni, autrice e curatrice di numerosi volumi in materia pubblicati dalle principali case editrici giuridiche. L'elevata taratura dell'evento è stata garantita anche dalla multidisciplinarietà che ha visto la presenza di relatori di alta qualifica scientifica, quali

la Dott.ssa **Maria Serenella Pignotti**, **Pediatra** presso l'**Ospedale Pediatrico AOU Meyer di Firenze, Medico Legale, Perito Forense**, ed il **Dott. Andrea Mazzeo**, **Psichiatra in Roma e in Lecce, Cultore dei Diritti dei Minori**, che vanta una ventennale esperienza quale dirigente medico presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'azienda ospedaliera "V. Fazzi" di Lecce, nonché del Centro Salute Mentale di Lecce.

I lavori del mattino sono stati aperti e coordinati con grande equilibrio e sensibilità dall'**Avv. Carlo Panzuti**, che ha ringraziato per l'organizzazione e la collaborazione l'Avv. Vita Calò e l'Avv. Colomba Valentini, unitamente a tutte le altre Associazioni Forensi del Foro di Brindisi e le Istituzioni, quali il Consiglio Nazionale Forense, che hanno aderito all'iniziativa.

Il Presidente ha introdotto i lavori illustrando come lo scopo dell'iniziativa fosse quello di aprire un dialogo e una discussione attorno ad un tema, quello della famiglia, che interessa tutti e che riguarda la vita delle persone. Proprio per questo, a proposito delle recenti Linee Guida del Tribunale di Brindisi, ha precisato come la presenza della Dottoressa Palazzo, che tali Linee Guida ha promosso, onorava e gratificava l'iniziativa e il percorso da fare tutti assieme specificando che più si conosce, più si discute, meglio si possono affinare dette linee guida. Per questo motivo, ha spiegato il Presidente Panzuti, all'evento sono stati invitati, quali relatori, professionisti di indiscussa fama e competenza, nelle persone di un Magistrato, un Avvocato, uno Psichiatra, e un Medico Pediatra.



Primo tra i relatori è stato il **Cons. Geremia Casaburi**, il quale ha premesso che il problema fondamentale non sono i minori, ma il denaro: tutto spesso è strumentalizzato, anche i figli. E, dunque, “cattivo” avvocato di famiglia è quello che non filtra, “cattivo” Giudice è quello che ritiene di avere la soluzione facile, pensando di risolvere i problemi invocando principi generali, quali l’interesse del minore, spesso passepartout generalizzato che porta a decisioni pregiudizievoli. Il brillante relatore ha poi ricordato che il Giudice è soggetto solo alla legge: egli deve essere indipendente; rilievo primario hanno dunque le fonti, la legge vigente, quale interpretata dalla Cassazione. In proposito il Cons. Casaburi ha ricordato che la Giurisprudenza di legittimità è nomofilattica e, quindi, superiore a qualsiasi Protocollo o Linea Guida. Ciò che insegnano sia la legge sia la Cassazione, è che il regime giuridico dell’affidamento in Italia è estremamente elastico, che dobbiamo tener presente l’interesse di quel minore che ci troviamo di fronte in quel caso specifico e concreto, che è importante l’ascolto del minore per consentirgli di far valere le sue posizioni avanti al Giudice, responsabilizzando sia il Giudice sia l’Avvocato. In termini economici, il Magistrato ha precisato che pienamente compatibile con il regime dell’affidamento condiviso è la

previsione di un assegno di mantenimento al minore, non perequativo, ma atto a garantire il tenore di vita precedente, ovvero tutte le esigenze di vita, non solo quelle necessarie, commisurate alle esigenze del minore. Sempre a proposito di affidamento condiviso, il Dr. Casaburi ha precisato che la legge n. 54/2006, quale trascritta fedelmente dal Decreto Legislativo del 2013, “ci dice” che l’affido condiviso è un sistema archetipale, che il concetto di residenza abituale del minore, scelta di comune accordo dai genitori quale assunzione di responsabilità, non è concetto processuale, ma un concetto sostanziale, che ha l’intento di garantire al minore una irrinunciabile stabilità esistenziale. Il Dr. Casaburi ha richiamato la recente giurisprudenza di legittimità del 2017, che ha cassato l’affidamento alternato perché “giostra insopportabile” per il bambino, fonte di disagio educativo, e, ha aggiunto, anche psicologico. L’essenza dell’affidamento condiviso, dunque, non deve essere colta nella dualità delle residenze o nella parità dei tempi che il minore trascorre con i genitori, ma nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale: i tempi si pesano e non si contano.

La parola è passata alla **Dr.ssa Fiorella Palazzo**, la quale ha ringraziato per l’occasione e per la possibilità di collaborazione tra avvocatura e magistratura, spiegando il perché della scelta di ipotizzare delle Linee Guida utili e proficue per tutti. Ha premesso che il suo approccio parte da un aspetto organizzativo del Tribunale e quindi ha pensato a delle prassi che possano, laddove possibile, essere di ausilio allo smaltimento del contenzioso. Il Magistrato ha sottolineato la forte conflittualità registrata tra i coniugi in sede di udienza presidenziale, dovuta a contrasti fortissimi non elaborati. La Dr.ssa Palazzo ha quindi proiettato dei dati volti ad analizzare altri sistemi di risoluzione del conflitto, quali la mediazione e la negoziazione assistita, dati che hanno evidenziato lo scarso ricorso a dette forme alternative; ciò l’ha spinto all’adottare prassi “virtuose”, quali le Linee Guida, da intendersi quale inizio di indicazione e strumento per facilitare tutte le categorie interessate; così anche i mediatori hanno dei canali su cui muoversi, canali che, ha ribadito, non sono dei “dictat”. Laddove non possibile non dovranno essere applicate. La Dottoressa è poi passata alla lettura delle Linee Guida del Tribunale di Brindisi, soffermandosi, in particolare, sulla previsione della pari permanenza di ciascun figlio presso entrambi i genitori, ripetendone la bontà e sottolineando che non è tanto importante per il minore avere una residenza fissa, quanto avere vicini i genitori, per quanto possibile: diverse conseguentemente saranno le statuizioni in tema di casa familiare, che, in caso di separazione, torna al proprietario, il quale tuttavia “pagherà” il partner che esce; diverse saranno le regole in tema di mantenimento, che dovrà attuarsi in forma diretta da parte di ciascun genitore. In sintesi, ha concluso la Dr.ssa Palazzo, non cambia moltissimo, cambia solo l’ottica, evidenziando che i cambiamenti culturali sono i più difficili.

A seguire la relazione del **Dr. Andrea Mazzeo** il quale, nella prima parte del suo intervento, ha svolto una breve panoramica sulla normativa francese evidenziando come, circa residenza alternata e mantenimento diretto, il codice civile francese preveda tali circostanze come una possibilità che è nei poteri discrezionali del Giudice e non come un suo obbligo, come vorrebbero in Italia le associazioni di padri separati. Ha poi mostrato che il codice civile francese ha recepito i principi della Convenzione di Istanbul circa affidamento e diritto di visita e il divieto di mediazione familiare in presenza di evidenze di violenza intrafamiliare. Nella seconda parte si è soffermato sulla questione del rifiuto del minore verso la frequentazione di un genitore, che viene assunta come prova del condizionamento da parte dell’altro genitore, secondo un ragionamento errato dal punto di vista logico; il rifiuto può essere la conseguenza del presunto condizionamento, da dimostrare con prove idonee, ma può avere altre motivazioni tra cui la paura. La paura infatti, secondo le più recenti ricerche di psicobiologia è un’emozione primaria innata, che ha la funzione di evitare il dolore e le situazioni di pericolo, e quindi è al servizio dell’istinto di sopravvivenza dell’individuo. Si è richiamato infine a un decreto della Corte di Appello di Lecce del 2014 (Presidente Palazzo) che vuole che ogni decisione sia basata su riscontri concreti e oggettivi.

La parola è quindi passata alla **Dott.ssa Maria Serenella Pignotti**, la quale ha trattato in modo approfondito la relazione di attaccamento primario, fondamentale per lo sviluppo emotivo del bambino, per la sua crescita, la sua salute, il suo benessere, ma purtroppo minimizzato nei Tribunali per stereotipi e pregiudizi di genere; ha evidenziato, inoltre, che spesso le diagnosi che emergono



nei Tribunali, a seguito di CTU, sono sbagliate a causa dell'utilizzo di strumenti tecnici obsoleti. La relatrice ha poi spiegato che la Residenza Alternata non ha ragione di esistere tra le opzioni possibili "sul piatto" del Giudice nelle questioni riguardanti la custodia dei figli. Al proposito la Dr.ssa Pignotti, proiettando delle slides con precisi riferimenti bibliografici, ha ricordato che i recentissimi studi australiani, primi nel mondo a legiferare sulla residenza alternata, hanno distrutto questa ipotesi. Questi studi sono stati rivisti da esperti dell'Università di Oxford che hanno concluso come circa il 3% dei genitori arrivi ad essa spontaneamente e come, quindi, essa rappresenti un possibile assestamento post-separazione, ma non per imposizione del Giudice. Ci sono serie preoccupazioni in letteratura internazionale su quanto questo tipo di scelta di affidamento sia frutto dell'egocentrismo e dell'egoismo degli adulti, che lottano per i propri diritti e non per i diritti dei bambini. In effetti, *l'home-sharing* degli anglosassoni, custodia alternata in italiano, ha importanti implicazioni economiche, come il mantenimento diretto del figlio o addirittura, in Francia, detrazioni sulle imposte comunali o sulla collaborazione domestica, non ultimo sulla assegnazione della casa coniugale. La relatrice ha quindi concluso associandosi agli esperti della università di Oxford nel ritenere come la custodia alternata sia solo uno dei diversi metodi di affidamento post-separazione. Essa può funzionare bene in alcuni casi (vicinanza delle residenze, professione adeguata dei genitori, assenza di conflitto, coinvolgimento dei figli), soprattutto quando è liberamente scelta da genitori in grado di cooperare e capaci anche di ascoltare il proprio figlio e di modificare il loro menage in base alla sua crescita ed ai suoi desideri, ma può essere molto pericolosa in altri, in particolare quando ci siano preoccupazioni per la sicurezza, quando esista e perduri un alto livello di conflitto, quando i bambini siano molto piccoli.

Ha concluso i lavori della mattina **l'avv. Ida Grimaldi**, la quale ha ricordato i principi cui il nostro ordinamento deve ispirarsi in materia di affidamento, ovvero la centralità del minore, così come affermata dalla normativa internazionale e nazionale, quali la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e, dietro la sua spinta, il decreto filiazione del 2013. La relatrice si è poi soffermata sulla fragilità del minore all'interno delle separazioni altamente conflittuali, con riferimento in particolare ai provvedimenti di affidamento e al problema della loro attuazione in caso di minore recalcitrante, anche tramite importanti richiami giurisprudenziali in materia di PAS o sindrome di alienazione genitoriale. Tra questi, un decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli del 2014, il quale, sul tema, ha ribadito e dato la priorità ai principi espressi dalla Cedu, laddove richiama a grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata, dato che l'art.8 della Convenzione di Strasburgo non autorizza i genitori a fare adottare misure pregiudizievoli per la salute o lo sviluppo del bambino. Ribadendo l'importanza del diritto alla bi-genitorialità, l'avv. Grimaldi ha precisato, tuttavia, che tale diritto è un diritto del minore e non dell'adulto e, come tale, va garantito, tutelato e coltivato già durante la convivenza matrimoniale; se prima della separazione uno dei due genitori è stato completamente assente o non ha saputo creare egli stesso un rapporto di attaccamento e di crescita con il figlio, non si può pretendere forzatamente, dopo la separazione, una divisione salomonica del bambino. Ancora oggi, infatti, emerge uno scenario della ripartizione dei ruoli all'interno della coppia genitoriale che vede la responsabilità della cura quotidiana dei figli ricadere in massima parte sulle spalle della madre. Non si può di conseguenza diventare, solo per via giudiziaria, genitori che sanno collaborare nell'interesse dei figli, perché un processo di effettiva relazione non si stabilisce ex abrupto, non nasce per imposizione giudiziaria né per imposizione tout-court, bensì è un costruito percorso quotidiano. E dunque, richiamando Jemolo, l'Avv. Grimaldi ha ricordato che "la famiglia è un'isola che il mare del diritto può solo lambire, ma non penetrare".



La giornata di studi è proseguita nel **pomeriggio**, con una **tavola rotonda** magistralmente moderata dal **Presidente del Tribunale di Brindisi Dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo**, alla quale hanno partecipato, oltre i relatori del mattino nelle persone del Dr. Geremia Casaburi, Dr.ssa Fausta Fiorella Palazzo, Avv. Ida Grimaldi, Dr. Andrea Mazzeo, Dr.ssa Maria Serenella Pignotti, anche altri professionisti quali l' Avv. Massimiliano Arena, Presidente della Rivista Diritto Minorile, l'Avv. Paola Antonia Donvito, Componente Commissione Famiglia C.N.F., D.ssa Florenza Prete, Psicologa, Psicoterapeuta, Neuropsicologa, Avv. Oreste Nastari e Avv. Clementina Spagnolo, del Gruppo di lavoro "Affido condiviso" di Brindisi.

Il dibattito è stato molto interessante e pieno di stimoli, la platea era folla, partecipe e attiva. I temi affrontati hanno riguardato le alternative risolutive alla soluzione del conflitto, l'ascolto del minore, la CTU nel diritto di famiglia, le novità giurisprudenziali, anche in tema di divorzio, con particolare riferimento alla sentenza "Grilli" n.11504 del 2017 della Corte di Cassazione e alle sue criticità, lo svolgimento dell'udienza presidenziale, l'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti, il ruolo dell'avvocato. Nel vivace dibattito è stato ribadito che spesso, dietro il declamato interesse dei minori, si cela purtroppo l'interesse economico degli adulti con rischio, quindi, di pericolose strumentalizzazioni. I giuristi presenti hanno ricordato in proposito i principi fondamentali della nostra carta costituzionale, dai quali paiono discostarsi le Linee Guida del Tribunale di Brindisi in tema di casa familiare, diritto di rilevanza costituzionale. E' stato ribadito, infatti, che la tutela dell'habitat domestico costituisce un prioritario interesse per la prole e che la Corte Costituzionale nel 2008 ha precisato che la norma codicistica relativa all'assegnazione della casa familiare, con gli arredi in essa esistenti, va interpretata alla luce di quell'interesse dei figli elevato a parametro fondamentale e prioritario di riferimento.

Un plauso dunque al vivace, profondo, costruttivo ed elevato confronto tra avvocatura, magistratura e discipline scientifiche a tutela dei minori.

**Avv. Domenico Maffei**